

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 16 ottobre 2019

concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) [2021/10]

Il COMITATO MISTO UE-MESSICO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ⁽¹⁾ e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽²⁾, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 («accordo»).
- (2) L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra e con la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportate verso questi due paesi.
- (3) È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'allegato III i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.
- (4) È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III un'appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.
- (5) Il 7 aprile 2017 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017 ⁽³⁾ che proroga per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III («note 2 e 3»), appendice 2 bis. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.
- (6) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III,

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico, del 7 aprile 2017, concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta un'appendice VI, che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per il comitato misto
Edita HRDA,
Servizio europeo per l'azione esterna, direttrice esecutiva per
le Americhe

ALLEGATO I

Nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000, il testo delle voci SA 2914 e 2915 è sostituito dal seguente:

Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
«ex 2914	— Diacetonale — Metilisobutilchetone — Ossido di mesitile	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*)

(*) Per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente, o
- l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.»

ALLEGATO II

All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice VI

IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione 90/680/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione ad Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione 90/680/CEE.
3. I prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ⁽²⁾, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
4. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
5. L'allegato III si applica *mutatis mutandis* agli scambi dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.
6. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Messico" e "Principato di Andorra" o "Repubblica di San Marino" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Inoltre, tale informazione è inserita nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura se i prodotti sono originari del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino.
7. L'Unione europea invia al Messico i modelli dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei timbri che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti a utilizzare nonché gli indirizzi delle autorità responsabili delle verifiche nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.
8. Se l'autorità governativa competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni dell'allegato III, il Messico può deferire il caso al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000, al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione».

⁽¹⁾ Decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

⁽²⁾ GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.